

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Sezione Stipendi e Fiscalità Ripartizione Fiscalità

P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE
Tel. +89 040 5583150 Fax +39 040 5582552 e-mail fiscalita@amm.units.it

Prot. 25954 Trieste: 26/69/2004

Titolo VIII Classe 7 REP, 50-2004

Ai Direttori dei Centri Autonomi di Spesa Ai Segretari dei Centri Autonomi di Spesa SEDE

Oggetto: Progetti di ricerca universitaria in ambito "Interreg" tra l'Università degli Studi di Trieste, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e l'Unione Europea.

Il Servizio per il Controllo Comunitario della Regione Friuli – Venezia Giulia, con circolare n. 8469/SCC/GP di data 04/05/2004, ha espresso un parere in merito alla portata della Norma 11.4 del Regolamento CE 448/04, sul tema delle rendicontazioni nei rapporti con Università ed Enti di Ricerca.

In sintesi, ciò che il legislatore comunitario vuole evitare è il caso per cui normali attività amministrative delle entità pubbliche siano finanziate con risorse di fonte comunitaria. Tale concetto, infattì, è chiaramente desumibile ed espresso dalla Norma n. 11.4 del Reg.to (CE) 448/04.

In particolare, focalizzando l'attenzione della circolare suddetta sui progetti comunitari cd. "Interreg" finanziati per mezzo della Regione, si evince che le Università e gli Enti di Ricerca non agiscono nell'ambito del proprio interesse né di competenze istituzionali, ma offrono la propria capacità al territorio con un'attività quali prestatori di servizio. Tale tipologia di esecuzione rientra nella fattispecie di attività economica soggetta a regolare fatturazione, manifestandosi il presupposto soggettivo ed oggettivo dell'IVA. In tal caso i risultati della ricerca sono di proprietà del soggetto che li ha cominissionati, che ne acquisisce peraltro la proprietà intellettuale.

Tutto ciò premesso e considerato, si segnala la necessità di sottoporre a regolare fatturazione con addebito di IVA nella misura ordinaria i rapporti intercorrenti con la Regione per progetti cd. "Interreg" cofinanziati dai fondi strutturali derivanti dall'Unione Europea.

Per quanto concerne invece gli altri progetti di ricerca finanziati dalla Regione e provenienti dall'UE, occorrerà valutare la sussistenza dell'interesse istituzionale per l'ateneo attuatore del progetto, al fine di determinare o meno il presupposto soggettivo dell'IVA.

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Uller

04/05/2004

Spett.le

Direzione Centrale per i Rapporti Internazionali e le Autonomie Locali

Servizio per le politiche comunitarie di sviluppo regionale Autorità di Gestione del DOCUP Obiettivo 2 SEDE

Servizio per i rapporti internazionali e l'integrazione europea Autorità di Gestione Interreg SEDE

Servizio finanziario e del rendiconto Autorità di Pagamento Ob 2, Interreg SEDE

Direzione Centrale del Lavoro, Formazione Università e Ricerca

Servizio per la gestione degli interventi del sistema formativo Autorità di Gestione del POR Ob. 3 SEDE

Servizio per gli affari giuridici, amministrativi, contabili, generali e della certificazione Autorità di Pagamento del POR Ob. 3 SEDE

Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali

Servizio per gli affari giuridici, amministrativi, contabili, generali e delle politiche comunitarie Autorità di Gestione Leader Plus Autorità di Pagamento POR SFOP SEDE

Servizio per la montagna Autorità di Pagamento Leader Plus SEDE

Servizio per la pesca e l'acquacoltura Autorità di Gestione POR SFOP SEDE Oggetto: rendicontazione delle spese di Università ed Enti di ricerca nell'ambito di progetti di ricerca cofinanziati dai fondi strutturali – Parere.

Le competenti Autorità di Gestione e di Pagamento di Programmi comunitari in corso di attuazione, anche a fronte di un invito dello scrivente Servizio per il Controllo Comunitario al rispetto delle spese ammissibili del personale degli enti pubblici, conformemente alla Norma 11.4 del Reg. CE 448/04, si sono poste ed hanno posto il problema in ordine alla rendicontazione delle spese di personale delle università e degli enti di Ricerca.

Al riguardo si deve osservare che la materia trova risposta a firma del Direttore in un quesito posto specificatamente agli uffici della Commissione – D.G. Regio, Iniziative comunitarie e azioni innovative (Bruxelles 30903, Regio, BI/MR D(2003) 310753 del 3 settembre 2003) con specifico riferimento all'ammissibilità delle spese del personale per progetti di ricerca universitaria in ambito Interreg IIIB "Spazio Alpino" (copia allegata).

La scrivente Direzione, peraltro, aveva annunciato nel corso di momenti di confronto, che si riservava di fare una più approfondita ricerca ai più elevati livelli in consultazione anche con vari colleghi per quanto concerne la questione di cui trattasi, lasciando comprendere che la precitata norma 11.4 sia specificatamente riferita agli enti pubblici con particolare riferimento a quelli delle Autonomie Locali (Regione, Province, Comuni, Comunità Montane).

Ciò che il legislatore comunitario vuole qui evitare è infatti unicamente il caso per cui **normali** attività amministrative delle entità pubbliche siano finanziate con risorse di fonte comunitaria. Tale concetto, infatti, è chiaramente desumibile ed espresso nella norma n. 11.4 del Reg.to (CE) 448/04 quale premessa ai casi residuali e specifici di ammissibilità di spesa invece previsti nelle lettera a) e b) della già citata norma 11.4.

In realtà l'attività di ricerca delle Università e degli Enti di ricerca si configura nell'ambito delle due diverse e seguenti fattispecie:

- A. Progetti di ricerca assegnati a seguito di evidenza pubblica in un bando. In tale ambito le Università e gli Enti di ricerca agiscono quali soggetti promotori e attuatori di ricerca e svolgono un'attività nell'ambito del proprio interesse istituzionale ma non sarebbero comunque tenute ad effettuare tali progetti di ricerca quale compito svolto "nelle competenze istituzionali della pubblica autorità o nei normali compiti di gestione, sorveglianza e controllo di tale autorità", che appunto con riferimento alla norma 11.4 del Reg.to (CE) 448/04 renderebbe la spesa non ammissibile. In tal caso, le Università e gli Enti di ricerca presentano il rendiconto delle spese e l'imputazione dei relativi costi. I risultati della ricerca sono nell'interesse dell'università/ente di ricerca e rimangono quale proprietà intellettuale degli stessi.
- B. Progetti commissionati a regia regionale ovvero progetti commissionati da soggetti terzi (imprese, enti, altri beneficiari finali). In tale fattispecie le Università e gli Enti di ricerca non agiscono nell'ambito del proprio interesse istituzionale ne' di competenze istituzionali ma offrono la propria capacità al territorio con una attività quali prestatori di servizio. Tale tipologia di esecuzione rientra nella fattispecie di attività economica soggetta a regolare fatturazione. In tal caso i risultati della ricerca sono di proprietà del soggetto che li ha commissionati, che ne acquisisce peraltro la proprietà intellettuale.

Sembra utile ribadire conseguentemente che, con riferimento al punto A, il costo relativo al personale strutturato impegnato nell'ambito del progetto è da considerarsi ammissibile così come è da considerarsi ammissibile la spesa sostenuta per il personale non strutturato, appositamente assunto/selezionato per il progetto

Il rendiconto è rappresentato e documentato quindi sulla base delle imputazioni di costo del personale specificatamente impegnato nell'ambito del progetto nonché delle altre spese appositamente sostenute per la realizzazione dello stesso. Al riguardo tutte le indicazioni sui modì di rendiconto della spesa sono desumibili dal Reg. CE 448/04.

Per quanto attiene la rendicontabilità delle spese supportate da fattura (punto B), è di tutta evidenza che a monte del provvedimento di concessione tramite regia regionale, supportata spesso ed opportunamente da una convenzione o contratto, debba essere predisposto un quadro di spesa dettagliato anche delle spese di personale che sono parimenti da considerarsi ammissibili, sul quale il competente Servizio (responsabile della gestione/attuazione), giusta le previsioni di legge, possa esprimere il giudizio di congruità della spesa. In detti casì, la fattura dovrà essere coerente con gli elementi essenziali di costo che ne hanno determinato l'importo, rendendo così possibile un confronto del rendiconto finale con il quadro di spesa inizialmente definito in sede di preventivo.

Per le stesse motivazioni suesposte e per quanto di pertinenza con le stesse modalità, si ritiene di assicurare fin d'ora circa l'ammissibilità delle spese generali effettuate dalle Università ed Enti di ricerca relativamente ai progetti di cui trattasi.

In tali casi, "le spese generali sono considerate ammissibili a condizione che siano basate su costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione cofinanziata dai Fondi Strutturali e che vengono imputate proporzionalmente all'operazione secondo un metodo equo e debitamente giustificato".

- cfr la norma 1.8 del Reg.to (CE) 448/04,-

Da ultimo si ritiene di precisare che le soprariportate fattispecie e i conseguenti atti amministrativi di rendicontazione sono applicabili nell'ambito della gestione di tutti i fondi strutturali.

Si confida nella più ampia diffusione della presente a livello degli Enti di attuazione e dei Beneficiari Finali maggiormente interessati.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e si porgono i più distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER IL CONTROLLO COMUNITARIO Rag. Giorgio PONTONI